

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI REPERTORIO 88.182/14.887

"FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS"

STATUTO PREMESSE

La Fondazione "Boni" di Suzzara trae la sua origine dall'atto pubblico di donazione 28 Ottobre 1890 del fondatore Cav. Luigi Boni di Suzzara, che affidò alla locale CONGREGAZIONE DI CARITÀ l'amministrazione dell'ente, unitamente al fondatore e suoi eredi. Con la legge 847 del 1937 la Congregazione di carità fu abolita e tutte le competenze passarono all'Ente Comunale di Assistenza.

Sino all'anno 1969 è stata retta da Amministrazione comune con l'Ospedale Civile di Suzzara in base al Decreto Reale 12.04.1939 di decentramento dell'E.C.A.

A seguito della dichiarazione di Ente Ospedaliero dell'Ospedale Civile di Suzzara, operata con D.P.R. 18 ottobre 1969, dal 1970 l'Ente è retto da un proprio Consiglio di Amministrazione ed ha natura giuridica di I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Con l'approvazione dello Statuto operata con deliberazione n. 66 del 25.5.1970, si è provveduto a modificare l'originaria denominazione "Ricovero di mendicizia Boni Cav. Luigi" in "Casa di Riposo Luigi Boni" e a sopprimere le clausole che prevedono che il Consiglio di Amministrazione sia integrato dall'erede designato dal fondatore, per espressa rinuncia fatta a suo tempo da quest'ultimo ed essendo peraltro inoperante fin dal 1891.

Con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia numero VII/15.780 del 23 dicembre 2003, recante approvazione dell'ultimo Statuto, la denominazione dell'Ente è divenuta "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS".

ART. 1 DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE LUIGI BONI ONLUS" con sede legale a Suzzara, in Via Cadorna 4, provincia di Mantova.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ART. 2 SCOPI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:
 - A. assistenza sociale e socio-sanitaria;
 - B. assistenza sanitaria;
 - C. beneficenza.
2. La Fondazione concorre con le sue strutture e con i suoi servizi alla realizzazione di un sistema socio-assistenziale che meglio risponda alla domanda sociale espressa dalla popolazione anziana e non, operando - in conformità e coerenza con i piani regionali e le indicazioni programmatiche degli Enti responsabili di zona - per l'attuazione di una organizzazione di servizi tra loro integrati e complementari per dare risposte articolate ai bisogni che esprimono gli anziani utenti.
3. In detto contesto l'Istituto fornisce:
 - A. prestazioni assistenziali alle persone anziane in condizione di non-autosufficienza mediante la gestione di struttura a carattere polivalente.
 - B. Assistenza domiciliare e domiciliare integrata a persone anziane ed in genere a soggetti disabili e "fragili" che necessitano di assistenza per rimanere al proprio domicilio.
 - C. Assistenza socio sanitaria in regime di servizio diurno integrato.

- D. Terapia fisica e riabilitazione ad utenti anziani.
4. I limiti di età per l'accesso dell'utenza della struttura residenziale polivalente sono stabiliti dal regolamento per gli accessi.
5. Ai fini della realizzazione di detti scopi assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, da altre Fondazioni nonché da Associazioni di Volontariato riconosciute.
6. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali può associarsi o consorzarsi con altre Fondazioni o Enti pubblici e privati.
7. La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
8. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
9. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

ART. 3

INGRESSO DI ALTRI SOGGETTI NELLA FONDAZIONE

1. I soggetti pubblici e privati che intendano perseguire le finalità del presente Statuto possono aderire alla Fondazione anche con il conferimento di risorse patrimoniali o finanziarie e/o prestazione di lavoro volontario.
2. L'ammissione di detti soggetti spetta al Consiglio di Amministrazione che valuta sulla base della comunanza di scopi, della natura non lucrativa del soggetto richiedente e della salvaguardia dei fini per i quali è stata costituita la Fondazione Boni stessa.
3. I criteri per l'adesione alla Fondazione da parte di soggetti pubblici e privati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione attraverso un apposito regolamento.

ART. 4

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31/08/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 31 del 17.10.2003 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART. 5

MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
- rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 6 ORGANI

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore dei Conti.

ART. 7 PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti e dura in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Nella prima seduta di insediamento assume le funzioni di Presidente il consigliere più anziano di età.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza assoluta.

ART. 8 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
 - g) esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

ART. 9 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato sino ad un massimo di due componenti designati congiuntamente da Enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco del Comune di Suzzara e durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
5. I componenti dell'Organo di Amministrazione possono essere riconfermati più di una volta e senza interruzione.

ART. 10 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'Organo di Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente ne dà comunicazione al soggetto cui competono le nomine; qualora le nuove nomine non pervengano in tempo utile per il rinnovo del Consiglio, lo stesso opera in regime di proroga per un periodo di sei mesi e può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione connessi alla gestione della Fondazione.

3. Nell'ipotesi in cui le nomine non siano effettuate neppure nei termini del periodo di proroga, il Presidente uscente assume la gestione della Fondazione sino a quando non venga ripristinato il Consiglio di Amministrazione, che si considera validamente costituito quando siano stati nominati almeno tre dei componenti.

ART. 11

DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'Organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 12

MANCATO INTERVENTO DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE

I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

ART. 13

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie, a mezzo di lettera raccomandata a/r, telegramma, facsimile, posta elettronica certificata, avviso a mano con ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal destinatario.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono segrete. Vi partecipa il Direttore dell'Ente nella sua qualità di consulente tecnico giuridico e anche con funzioni di Segretario verbalizzante. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute chiunque per chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono e col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

3. Il Direttore dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

ART. 15

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

2. In particolare il Consiglio:

A. approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;

B. delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;

C. predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

D. delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;

E. forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa al Direttore della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti.

ART. 16

INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità fissata dal Consiglio stesso che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645 e dal D.L. 21.06.1995, n. 239, convertito con L. 03.08.1995, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A.

ART. 17

IL REVISORE DEI CONTI

1. Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti per le persone giuridiche di diritto privato previsti dalle vigenti normative.

2. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

3. Il Revisore rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

5. Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

6. Il compenso del Revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli emolumenti previsti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 18

IL DIRETTORE

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione e gestione dell'Ente; è il capo del personale ed ha le attribuzioni previste da norme regolamentari.

2. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

3. Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità della delega conferitagli dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del bilancio annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il servizio di cassa è affidato ad istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 20

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

1. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
3. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D. L.gvo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21

PAGAMENTI E RISCOSSIONI

I pagamenti sono effettuati a firma del Presidente e del Direttore o di persone da loro delegate, secondo il regolamento di contabilità adottato ai sensi dell'articolo successivo.

ART. 22

ORDINAMENTO CONTABILE E RINVIO

L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei Centri e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei Direttori e dei Responsabili dei Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.
4. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.
5. I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che siano espressione del territorio suzzarese o ai fini di utilità pubblica, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 24

NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

FIRMATO:

Andrao Dante

Omar Nogaretti teste

Marino Patrizia teste

Notaio Alfredo Plantamura. Vi è il sigillo.